Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 marzo 1973** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 76 DEL 24 MARZO 1973:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato - « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato - « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; effettuate il 15 marzo 1973.

(4957)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Giovedì 18 gennaio, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ikbal Athar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore del Bangladesh a Roma.

(2563)

Giovedì 18 gennaio, alle ore 11,15, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Ahmed Ben Arfa, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Tunisia a Roma.

(2564)

Giovedì 1° febbraio, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. José Antonio Giménez - Arnau y Gran, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Spagna a Roma.

(2565)

Giovedì 1° febbraio, alle ore 11,25, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Jean Davin, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica Gabonese a Roma.

(2566)

Mercoledì 7 febbraio, alle ore 18, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Arturo Marcionelli, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Svizzera a Roma.

(2567)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1098.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giacomo, nel comune di Chieri.

N. 1098. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino in data 11 novembre 1969, integrato con dichiarazione ed altro decreto rispettivamente del 9 marzo e 16 luglio 1970, relativo alla erezione della parrocchia di San Giacomo, in borgo Venezia del comune di Chieri (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 71. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1099.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in Otranto.

N. 1099. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Otranto in data 25 marzo 1972, integrato con altro della stessa data e con due dichiarazioni del 3 giugno 1972, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma Immacolata, in Otranto (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 72. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1972, n. **1100.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Giovanni di Dio confessore e S. Giusto martire, in Gorizia.

N. 1100. Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gorizia in data 3 agosto 1970, integrato con dichiarazioni del 10 agosto 1971 e 8 marzo 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Giovanni di Dio confessore e San Giusto martire, in Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 70. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1972.

Nomina del presidente generale, del vice presidente generale e del consiglio direttivo del comitato centrale della Associazione italiana della croce rossa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 18 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto della Associazione italiana della croce rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, n. 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, numero 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento della Associazione italiana della croce rossa, previsto dalle norme sopra riportate;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione degli organi di amministrazione ordinaria e quindi alla nomina del consiglio direttivo del comitato centrale, nonchè del presidente generale e del vice presidente generale della associazione;

Considerato che, a norma del secondo comma dello art. 2 della legge 13 ottobre 1962, n. 1496, compete al Presidente della Repubblica la nomina del presidente e del vice presidente generale, nonchè di sei consiglieri del consiglio direttivo del comitato centrale dell'associazione medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Lorenzo Lorè è nominato presidente generale dell'Associazione italiana della croce rossa.

Il prof. Luigi Consalvo è nominato vice presidente generale dell'associazione predetta.

Art. 2.

Sono nominati componenti del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa i signori:

1) prof. Sirio Lentini;
2) on. gen. dott. Vittorio De Stasio;
3) avv. gen. dello Stato onorario Attilio Inglese;
4) prof. Piero Alonzo;
5) dott.ssa Lea Alcidi Boccacci in Rezza;
6) dott. Giorgio Morandi.

Art. 3.

Le nomine di cui ai precedenti articoli hanno effetto per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il Ministro per la sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1972

LEONE

GASPARI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 199

(4782)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 aprile 1925, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1925, registro n. 6 Finanze, foglio n. 94, con il quale il dott. Giuseppe Palombelli fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il dott. Giuseppe Palombelli venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 27 gennaio 1963;

Vista la dichiarazione in data 14 luglio 1972, con la quale il dott. Giuseppe Palombelli, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dalla stessa data del 14 luglio 1972;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 14 luglio 1972, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Giuseppe Palombelli dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1972

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1973
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 163

(4736)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1952, registro n. 24 Tesoro, foglio n. 254, con il quale il sig. Luigi Palombelli fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il sig. Luigi Palombelli venne collocato nella posizione di fuori ruolo con decorrenza dal 27 gennaio 1963;

Vista la dichiarazione in data 13 luglio 1972, con la quale il sig. Luigi Palombelli, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dalla stessa data del 13 luglio 1972;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 13 luglio 1972, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Luigi Palombelli dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1972

LEONE

MALAGODI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1973
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 164

(4737)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 1973.

Nomina di componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1951, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, con sede in Roma;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1970, con il quale si è provveduto al ripristino della ordinaria amministrazione dell'Istituto mediante la ricostituzione del consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio, ai sensi degli articoli 6 e 8 dello statuto suindicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1971, con il quale il dott. Luigi Tomaiuoli ed il rag. Ernesto Capurso sono stati nominati componenti del predetto consiglio di amministrazione, quali membri designati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, in sostituzione del dott. Renato Scambelluri e del dott. Leonardo Perretti, dimissionari;

Ritenuto che, a seguito delle dimissioni rassegnate dai sottoindicati componenti del menzionato consiglio di amministrazione, occorre procedere alla loro sostituzione nel predetto incarico;

Melito prof. Archimede, quale membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Capurso rag. Ernesto e Bulian col. dott. Renato, quali membri designati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

Viste le nuove designazioni formulate dalla predetta Opera, ai sensi dell'art. 6 dello statuto sopra richiamato;

Decreta:

Le sottoindicate persone sono nominate componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto romano per i ciechi di guerra, per la rimanente durata del triennio in corso:

De Giovanni prof. Arnaldo, quale membro scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sciorilli M.O. Antonio e Guidi Giuseppe, quali membri designati dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1973

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

(3280)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1972.

Nomina del presidente supplente della commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi, costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24749 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 109, con il quale venne costituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 17627 del 18 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 90, con il quale il dott. Augusto Borselli, consigliere della corte di appello di Roma, è stato nominato presidente supplente in seno alla commissione stessa;

Considerato che il citato funzionario ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico in parola, per cui si rende necessario procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione del Ministero di grazia e giustizia, n. 18259/1557 del 10 marzo 1972;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dott. Carlo Minniti, consigliere della corte di appello di Roma è nominato presidente supplente della commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari qualifica dott. Augusto Borselli.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La spesa di cui all'art. 2 graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso o sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 aprile 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1972
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 344

(3209)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1972.

Modificazione della pianta organica degli ufficiali ed aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che l'organico degli ufficiali giudiziari nella pretura di Acireale è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che pertanto va aumentato di una unità;

Constatato che per il reperimento del posto di cui sopra si rende indispensabile ridurre la pianta organica degli ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Melfi;

Considerato, altresì, che è necessario istituire un posto di aiutante ufficiale giudiziario nell'organico della pretura di Arsoli;

Constatato che per il reperimento del posto di cui sopra si rende indispensabile ridurre la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari nella pretura di Rho;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 13 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: FERIOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1973
Registro n. 9 *Grazia e giustizia, foglio n.* 55

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso i tribunali:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Melfi	1	2

TABELLA C

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture:

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Acireale	2	1
Arsoli	1	1
Rho	1	2

(4532)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1972.

Nomina del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, modificato con regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 378, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana della croce rossa, approvato con regio decreto 21 gennaio 1929, numero 111, modificato con regio decreto 10 aprile 1930, n. 496;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 361;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 446, nonchè la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 13 ottobre 1962, n. 1496, con la quale si apportano modifiche all'ordinamento dell'Associazione italiana della croce rossa previsto dalle norme sopra riportate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in pari data relativo alla nomina del presidente e del vice presidente generale, nonchè dei sei consiglieri di nomina presidenziale del consiglio direttivo del comitato centrale della Croce rossa italiana;

Considerata la necessità di provvedere alle nomine di competenza interministeriale ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1962, n. 1496;

Viste le designazioni formulate dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

Fanno parte del consiglio direttivo del comitato centrale dell'Associazione italiana della croce rossa, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto:

Gotelli dott.ssa Angela, presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Luciani dott. Antonio, prefetto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ambrogio dott. Paolo Emilio, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Lacatena gen. Vittorio, in rappresentanza del Ministero della difesa;

Tedesco dott. Pietro, prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Baita dott. Gino, ispettore generale capo, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1972

Il Ministro per la sanità
GASPARI

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 200

(4781)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1973.

Conferma in carica del presidente della RAI - Radiotelevisione italiana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto lo statuto della RAI - Radiotelevisione italiana, approvato con decreto ministeriale 29 luglio 1933, e successive modificazioni;

Visti l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e l'art. 6 della convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, prorogata con la convenzione 15 dicembre 1972, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1972, numero 782;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana in data 4 gennaio 1973 con la quale il dott. Umberto Delle Fave, rieletto nel medesimo giorno consigliere di amministrazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti, è stato confermato presidente del consiglio stesso;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la conferma del dott. Umberto Delle Fave a presidente della RAI - Radiotelevisione italiana, deliberata dal consiglio di amministrazione della società stessa nella seduta del 4 gennaio 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1973

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
GIOIA

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

(4337)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,70 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4265)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4264)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 set-

tembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4266)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4267)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rovigo sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4268)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce, ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4270)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-

legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4271)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4272)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1973.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1957, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dello artigianato.

Roma, addì 16 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: PAPA

(4273)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle Partecipazioni Statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1958, n. 575 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema, approvandone il relativo statuto, e successive modificazioni;

Visti i propri decreti in data 28 maggio 1971 e 3 luglio 1971 relativi alla nomina del consiglio di amministrazione del predetto ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del prof. Romanello Cantini, quale membro del consiglio di amministrazione dell'Ente cinema, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Visti i telegrammi numeri 32031 e 0037 del Ministero delle partecipazioni statali rispettivamente dall'11 agosto 1972 e del 15 gennaio 1973 e quelli numeri 6355 e 15329 del Ministero della pubblica istruzione rispettivamente del 6 ottobre 1972 e del 6 febbraio 1973, relativi alla designazione del dott. Gaetano Scelba in sostituzione del prof. Romanello Cantini;

Decreta:

Il dott. Gaetano Scelba, a decorrere dalla data del presente decreto, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, quale rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del prof. Romanello Cantini.

La nomina nella detta carica durerà fino alla scadenza del consiglio suddetto.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

(3238)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1973.

Approvazione dell'atto di fusione della S.p.a. «La Reale grandine», della S.p.a. «La Fondiaria infortuni» e della S.p.a. «La Fondiaria incendio», tutte con sede in Firenze, mediante incorporazione della prima e della seconda società nella terza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Viste le deliberazioni delle assemblee straordinarie degli azionisti, in data 27 luglio 1972, della società per azioni « La Reale grandine » - Compagnia italiana di assicurazioni, e della società per azioni « La Fondiaria infortuni » Compagnia italiana di assicurazioni, entram-infortuni » - Compagnia italiana di assicurazioni, entrambe con sede in Firenze, di procedere, con effetto dal 1° gennaio 1972, alla fusione delle società stesse, mediante incorporazione, nella società per azioni « La Fondiaria incendio » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze;

Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti, in data 31 luglio 1972, della società per azioni « La Fondiaria incendio » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze, di procedere alla fusione con la società per azioni « La Reale grandine » - Compagnia italiana di assicurazioni e con la società per azioni « La Fondiaria infortuni » - Compagnia italiana di assicurazioni, entrambe con sede in Firenze, mediante incorporazione delle stesse e conseguente loro estinzione;

Visto l'atto di fusione stipulato in data 31 dicembre 1972, a rogito notaio Guido Rogantini, n. 12340 di repertorio, dal quale risultano le condizioni, i termini e le modalità della fusione stessa, con decorrenza 1° gennaio 1972, in particolare subentrando la società per azioni « La Fondiaria incendio » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze, di pieno diritto, in tutti i beni, crediti e diritti di qualunque genere è valore costituenti il patrimonio delle società incorporate, come pure in tutti i loro obblighi, impegni e passività di qualunque natura, tanto anteriori che posteriori alla data del 1° gennaio 1972;

Ritenuto che, in seguito alla fusione, la società per azioni « La Fondiaria incendio » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze, possiede, in conformità dell'art. 128 del citato regolamento, attività sufficienti a coprire le riserve premi e le riserve sinistri relativamente agli impegni assicurativi assunti dalle società incorporate e che in genere si verificano e sussistono le previste condizioni e garanzie;

Vista la domanda, con relativa documentazione, presentata dalla società per azioni « La Fondiaria incendio » - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Firenze, per l'approvazione dell'atto di fusione;

Decreta:

E' approvato, ai sensi e agli effetti delle disposizioni in materia, l'atto di fusione della società per azioni « La Reale grandine » - Compagnia italiana di assicurazioni, della società per azioni « La Fondiaria infortuni » - Compagnia italiana di assicurazioni e della società per azioni « La Fondiaria incendio » - Compagnia italiana di assicurazioni, tutte con sede in Firenze, mediante incorporazione della prima e della seconda società nella terza.

Roma, addì 20 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(3377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 13 marzo 1973:

Adinolfi Francesco, notaio residente nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Castelfranco di Sotto, distretto notarile di Pisa.

Naso Nunzio, notaio residente nel comune di Rombiolo, distretto notarile di Vibo Valentia, è trasferito nel comune di Pizzo, stesso distretto.

Priore Concetta, notaio residente nel comune di Villafranca in Lunigiana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di La Spezia.

Bartolini Giuliana, notaio residente nel comune di Viggiano, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Scansano, distretto notarile di Grosseto.

(4749)

Con decreto ministeriale 13 marzo 1973:

Gunnella Giuseppe, notaio residente nel comune di Cerreto Guidi, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze.

Navetta Gaspare, notaio residente nel comune di Pescia, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, stesso distretto.

Piccinini Mario, notaio residente nel comune di Camporgiano, distretto notarile di Lucca, è trasferito nel comune di Empoli, distretto notarile di Firenze.

(4750)

Con decreto ministeriale 13 marzo 1973:

Mazzoli Giuseppe, notaio residente nel comune di Firenze, e trasferito nel comune di Frosinone.

Bartolucci Sergio, notaio residente nel comune di Poppi, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Narni, distretto notarile di Terni.

Mattiangeli Alessandro, notaio residente nel comune di Capestrano, distretto notarile di L'Aquila, è trasferito nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa.

Albanese Pietro, notaio residente nel comune di Bisacquino, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

(4751)

Con decreto ministeriale 13 marzo 1973:

Porchi Nicola, notaio residente nel comune di Gioia Tauro, distretto notarile di Palmi, è trasferito nel comune di Roma.

Vitti Clorindo, notaio residente nel comune di Tivoli, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Di Pascasio Luigi, notaio residente nel comune di Anzio, distretto notarile di Roma, è trasferito nel comune di Roma.

Maiatico Mario, notaio residente nel comune di Guardia Sanframondi, distretto notarile di Benevento, è trasferito nel comune di Marino, distretto notarile di Roma.

(4752)

Con decreto ministeriale 13 marzo 1973:

Iosa Corrado, notaio residente nel comune di Molinella, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Vetromile Rosa, notaio residente nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna.

D'Urso Maria Rosaria, notaio residente nel comune di Santa Maria a Monte, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Livorno.

Carrara Cesare, notaio residente nel comune di Cavallermaggiore, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Savigliano, stesso distretto.

Sansone Luigi, notaio residente nel comune di Sannicandro di Bari, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Genova.

Torrente Giuseppe, notaio residente nel comune di Ronco Scrivia, distretto notarile di Genova, è trasferito nel comune di Genova.

Russo Salvatore, notaio residente nel comune di Misterbianco, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania.

(4753)

Con decreto ministeriale 13 marzo 1973:

Dinacci Mario, notaio residente nel comune di Medesano, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Carsoli, distretto notarile di Sulmona.

De Luca Raffaele, notaio residente nel comune di Scanno, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Pratola Peligna, stesso distretto.

De Rubertis Giovanni, notaio residente nel comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Acireale, distretto notarile di Catania.

Pepe Francesco Paolo, notaio residente nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia.

Stellatelli Domenico, notaio residente nel comune di Morgex, distretto notarile di Ivrea, è trasferito nel comune di Aosta, stesso distretto.

Bua Tommaso, notaio residente nel comune di Tempio Pausania, distretto notarile di Sassari, è trasferito nel comune di Olbia, stesso distretto.

(4754)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di diritto fallimentare e della terza cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di diritto fallimentare e la terza cattedra di istituzioni di diritto privato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4536)

Vacanza della cattedra di composizione architettonica III presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, è vacante la cattedra di composizione architettonica III, alla cui copertura l'istituto universitario anzidetto intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4537)

Vacanza della prima cattedra di chimica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Pisa, è vacante la prima cattedra di chimica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4539)

Vacanza della cattedra di geologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università della Calabria, è vacante la cattedra di geologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4538)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Sant'Agapito (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.975.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3941)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Rionero Sannitico (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.840.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3942)

Autorizzazione al comune di Pescolanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Pescolanciano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.714.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3943)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.756.183, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3944)

Autorizzazione al comune di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Castelliri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.588.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3945)

Autorizzazione al comune di Casalattico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Casalattico (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.743.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3946)

Autorizzazione al comune di Campoli Appennino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Campoli Appennino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.330.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3947)

Autorizzazione al comune di Aquino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Aquino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.229.574, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3948)

Autorizzazione al comune di Anagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Anagni (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.736.582, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3949)

Autorizzazione al comune di Amaseno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Amaseno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.060.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3950)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.117.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3951)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Ferentino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.441.874, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3952)

Autorizzazione al comune di Falvaterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Falvaterra (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.994.283, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3953)

Autorizzazione al comune di Esperia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Esperia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.323.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3954)

Autorizzazione al comune di Vescovana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Vescovana (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.199.458, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3955)

Autorizzazione al comune di Battaglia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Battaglia Terme (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.594.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3956)

Autorizzazione al comune di Loreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Loreto (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 287.978.583, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3957)

Autorizzazione al comune di Pareto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Pareto (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.392.651, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3958)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.884.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3959)

Autorizzazione al comune di Morolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Morolo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.588.844, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3960)

Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni Campano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Monte San Giovanni Campano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.661.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3961)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.707.046, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3962)

Autorizzazione al comune di Guarcino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Guarcino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.708.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3963)

Autorizzazione al comune di Tavernelle Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Tavernelle Val di Pesa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 142.011.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3964)

Autorizzazione al comune di Coreno Ausonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Coreno Ausonio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.208.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3965)

Autorizzazione al comune di Colle San Magno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Colle San Magno (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.679.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3966)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Collepardo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.409.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3967)

Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.722.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3968)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.279.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3969)

Autorizzazione al comune di Ceprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Ceprano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3970)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Ceccano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.272.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3971)

Autorizzazione al comune di Giuliano di Roma ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Giuliano di Roma (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.533.144, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3972)

Autorizzazione al comune di Gallinaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Gallinaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.173.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3973)

Autorizzazione al comune di Fumone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Fumone (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.410.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3974)

Autorizzazione al comune di Fontechiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Fontechiari (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.278.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3975)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 3 marzo 1973, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.767.956, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3976)

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Quingentole (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.706.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3977)

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Marcaria (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.700.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3978)

Autorizzazione al comune di Zignago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Zignago (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.387.672, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3979)

Autorizzazione al comune di Rocchetta di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Rocchetta di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.051.735, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3980)

Autorizzazione al comune di Borghetto di Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Borghetto di Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.607.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3981)

Autorizzazione al comune di Montegrosso Pian Latte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Montegrosso Pian Latte (Imperia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 952.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3982)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.635.868, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3983)

Autorizzazione al comune di Spineda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Spineda (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.777.295, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3984)

Autorizzazione al comune di Spinadesco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Spinadesco (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.750.487, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3985)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 216.320.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3986)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.318.087, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3987)

Autorizzazione al comune di Solarolo Rainerio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Solarolo Rainerio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.063.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3988)

Autorizzazione al comune di Pesche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Pesche (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.151.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3989)

Autorizzazione al comune di Miranda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Miranda (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.418.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3990)

Autorizzazione al comune di Civitanova del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Civitanova del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.886.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3991)

Autorizzazione al comune di Castel del Giudice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Castel del Giudice (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.417.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3992)

Autorizzazione al comune di Cantalupo nel Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 2 marzo 1973, il comune di Cantalupo nel Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.894.169, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3993)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Voltido (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.721.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3994)

Autorizzazione al comune di Vescovato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Vescovato (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3995)

Autorizzazione al comune di Trigolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 1° marzo 1973, il comune di Trigolo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.289.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3996)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 4

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 Mod. 241 D.P. — Data: 27 giugno 1972. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Firenze. — Intestazione: Buchi Mario. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 3. — Capitale: L. 60.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 gennaio 1972

(1109)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 56

Corso dei cambi del 21 marzo 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	572,20	572,20	573 —	572,20	573,20	572,20	571,95	572,20	572,20	572,20
Dollaro canadese	573,60	573,60	572,50	573,60	574,20	573,60	573,25	573,60	573,60	573,60
Franco svizzero	176,32	176,32	177,20	176,32	178,50	176,33	176,60	176,32	176,32	176,32
Corona danese	92,66	92,66	93 —	92,66	91,50	92,66	92,80	92,66	92,66	92,66
Corona norvegese	96,55	96,55	96,70	96,55	95,60	96,55	96,53	96,55	96,55	96,55
Corona svedese	127,65	127,65	127,90	127,65	128,10	127,65	127,69	127,65	127,65	127,65
Fiorino olandese	197,60	197,60	198 —	197,60	199,10	197,60	197,60	197,60	197,60	197,60
Franco belga	14,4325	14,4325	14,50	14,4325	14,65	14,43	14,42	14,4325	14,43	14,43
Franco francese	126,40	126,40	127 —	126,40	127,60	126,40	126,60	126,40	126,40	126,40
Lira sterlina	1414,10	1414,10	1413,25	1414,10	1422,50	1414,10	1414 —	1414,10	1414,10	1414,10
Marco germanico	202,12	202,12	202,60	202,12	204,10	202,10	201,90	202,12	202,12	202,12
Scellino austriaco	27,82	27,82	28 —	27,82	28,20	27,80	27,81	27,82	27,82	27,82
Escudo portoghese	23,25	32,25	23,10	23,25	23,60	23,27	23,29	23,25	23,25	23,25
Peseta spagnola	9,85	9,85	9,95	9,85	10,05	9,85	10,10	9,85	9,85	9.85
Yen giapponese	2,20	2,20	2,18	2,20	2,30	2,20	2,195	2,20	2,20	2,20

Media dei titoli del 21 marzo 1973

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	101,525
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
» 5 % (Ricostruzione)	96,30
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	95,05
» 5 % (Beni esteri)	93,35
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,55
» 5,50 % » » 1968-83	94,125
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,65
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: TARANTO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 marzo 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	572,075
Dollaro canadese	573,425
Franco svizzero	176,46
Corona danese	92,73
Corona norvegese	96,54
Corona svedese	127,67
Fiorino olandese	197,60
Franco belga	14,426
Franco francese	126,50
Lira sterlina	1414,05
Marco germanico	202,01
Scellino austriaco	27,815
Escudo portoghese	23,27
Peseta spagnola	9,975
Yen giapponese	2,197

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a cinquanta posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio, riservato agli aspiranti in possesso del diploma di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed artigiano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265, e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente stipendi. paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione in data 26 aprile 1972, con la quale il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ha espresso parere favorevole alla indizione di un concorso per esami a cinquanta posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che il predetto consiglio di amministrazione, nella seduta del 28 aprile 1971, ha approvato il programma di esame relativo al concorso suindicato;

Decreta:

Art. 1.

(*numero dei posti messi a concorso*)

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di capo tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi » delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I predetti cinquanta posti sono ripartiti fra le seguenti sedi di servizio:

Sede	Posti	Sede	Posti
Adria	2	Parma	2
Alessandria	3	Perugia	2
Brescia	5	Reggio Calabria	1
Catania	4	Roma	11
Genova	4	Tortona	2
Messina	2	Udine	3
Milano	7	Venezia	2

Art. 2.

(*requisiti per l'ammissione al concorso*)

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed artigiano.

Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

(*domande di ammissione al concorso*)

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34 A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano l'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, tra quelle indicate nel precedente art. 1.

Dalla domanda dovrà, altresì, risultare:

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale, cui indirizzare le comunicazioni;

l'indicazione di almeno tre sedi, fra quelle menzionate nel precedente art. 1, cui il candidato aspiri, in ordine di preferenza, ad essere assegnato in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

(*titoli di precedenza o di preferenza nella nomina*)

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

(*documentazione di rito*)

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare;

C) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 21, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

E) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana, o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici, o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso dei requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni guridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

(*categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta*)

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

(*regolarizzazione dei documenti*)

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

(*documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame*)

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

(*prove di esame - diario delle prove*)

Gli esami consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio come dal programma allegato *C* al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nel giorno 1° settembre 1973, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, nel giorno e nell'ora specificati per sostenere detta prova scritta.

La prova pratica avrà luogo in Roma, presso la Direzione generale dei monopoli di Stato, via della Luce n. 34/*A-bis*.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova pratica riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta; l'avviso per la presentazione alla prova pratica verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Il colloquio, cui saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sei decimi nella prova pratica, avrà luogo nello stesso giorno della prova pratica anzidetta.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma dei punti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 10.

(*formazione della graduatoria*)

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Art. 11.

(*pubblicazione della graduatoria e gravami*)

Le graduatorie di cui al precedente art. 10 saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministro per le finanze non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

(*commissione esaminatrice*)

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

(*nomina dei vincitori e servizio di prova*)

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.058.400, parametro 144, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, della indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e della quota di aggiunta di famiglia eventualmente spettante.

Ai vincitori del concorso che rivestano la qualità di impiegati civili dello Stato, ovvero provengano dal personale civile non di ruolo dello Stato o dal personale salariato di ruolo dello Stato, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dallo art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

(*assegnazione della sede di servizio*)

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1 fino al raggiungimento del numero dei posti disponibili in ciascuna sede, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

I vincitori che non trovassero collocamento in nessuna delle sedi richieste, perchè già coperte da colleghi che li precedono in graduatoria, saranno assegnati a sede diversa, sempre fra quelle indicate nel precedente **art. 1.**

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1973
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 266

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*) del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39:

a) per coloro che appartengano alla categoria dei partigiani combattenti o ad altre categorie assimilate ai combattenti e che siano decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra.

Tale beneficio non si cumula con quello di cui al precedente n. 2);

b) per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1);

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per compartamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*) e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PRECEDENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETA'.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante

ha contratto l'invalidità, o degli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui allo art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare, un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, sita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale loro qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 2), lettera *b*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ed i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 5) e 7) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

I decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle Amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto

art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e al natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO PER LA NOMINA ALLA QUALIFICA DI CAPO TECNICO IN PROVA NEL RUOLO DEL PERSONALE TECNICO DELLE CARRIERE DELL'ESERCIZIO, BRANCA « MANIFATTURE TABACCHI ».

Prova scritta

I numeri naturali. Numerazione decimale e richiami sul sistema metrico decimale. Operazioni dirette e inverse e loro proprietà formali, con particolare riguardo ad esercizi di calcolo rapido e di calcolo mentale.

Le potenze e le loro principali proprietà; nozione di radice.
Uso delle tavole numeriche.
Divisibilità; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo.
Le frazioni.
Studio delle figure piane a partire da modelli materiali, con particolare riguardo ai triangoli e ai quadrangoli.
Uguaglianza di figure piane.
Angoli e loro misura.
Calcolo di radici quadrate.
Numeri razionali.
Semplici esempi di corrispondenza e di funzioni, con particolare riguardo ai rapporti e alla proporzionalità diretta e inversa. Interesse e sconto.

Nozioni sulla equivalenza dei poligoni, verifiche sperimentali e formule per la determinazione delle aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni

Concetto intuitivo di figure simili. Riduzioni in scala.
Rappresentazione grafica di funzioni. Diagrammi.
Numeri relativi. Equazioni a coefficienti numerici di primo grado ad una incognita. Semplici problemi di primo grado risolvibili mediante una sola equazione.
Cerchio. Lunghezza della circonferenza e area del cerchio.
Le figure geometriche nello spazio. Regole pratiche per la determinazione delle aree delle superfici e dei volumi di solidi più noti, ricavate da considerazioni di carattere concreto.

Prova pratica

La prova consisterà nell'applicazione pratica dei principi relativi alla geometria piana e solida nei limiti del programma della prova scritta, nonchè nel riconoscimento delle varie parti di una pianta o nella individuazione dei minerali più comuni.

Colloquio

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta verterà sui seguenti altri argomenti:

nozioni di legislazione sociale;
elementi di statistica;
nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Roma, addì 22 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi, in carta da bollo

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce numero 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . .
e residente dal (1) . . . . in . . . . (C.A.P. . .)
(provincia di . . . .) via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinquanta posti di capo tecnico in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età . . . . ;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . ;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di licenza di scuola di avviamento professionale a tipo industriale ed artigiano conseguito presso l'Istituto . . . . . di . . . . . . in data . . . . . ;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . . ;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . . ;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle tre sedi di servizio qui appresso indicate in ordine di preferenza (7) . . . .
e di essere comunque disposto a raggiungere qualsiasi altra sede qualora si verifichi l'ipotesi contemplata dall'art. 14 del bando di concorso.

. . . . . lì . . . . . .

Firma . . . . . . (8)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra: . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) Indicare tre fra le sedi menzionate nell'art. 1 del bando di concorso.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(4001)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336, sulla istituzione del ruolo dei collocatori, che contempla una disciplina dell'ammissione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, adottato di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 37, concernente l'approvazione delle tabelle recanti le nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, nei limiti dei posti attualmente disponibili nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di primo grado (licenza media o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare;

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 500, secondo lo schema allegato (allegato n. 2) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

f) le eventuali condanne penali riportate e i precedenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, secondo il programma riportato nell'allegato n. 1 al presente bando.

Le prove scritte avranno luogo in Torino, con inizio alle ore 8, nei giorni 22, 23 e 24 maggio 1973, presso la scuola media «Costantino Nigra», via Bianzé n. 7.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla predetta prova di dattilografia viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

Sono ammessi alla prova orale, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica e in quella orale.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni quindici indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro e della massima occupazione - Divisione X - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata una copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 500, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certi-

ficato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 500, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dallo ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 500, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimento a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione regionale del Piemonte e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 148, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura mensile netta di L. 81.243, l'indennità integrativa speciale netta di L. 31.184, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *marzo* 1973
Registro n. 2, *foglio n.* 154

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigere su carta da bollo da L. 500.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale degli uffici del lavoro - Divisione X - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . nato a . . . (provincia . .) il giorno . . . domiciliato in . . . c.a.p. n. . . (provincia . .) via . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale per esami a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha precedenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di . . conseguito presso . . in data . . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione regionale cui si riferisce il concorso;

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice e di avviamento postale) .

. . .

. li .

Firma .

Visto per l'autenticità della firma . . (5)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: « ha prestato servizio militare; « è attualmente in servizio militare presso il . . »; « non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva »; ovvero, « perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di . . . . . . »; ovvero, « perchè riformato » o « rivedibile ».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Visto, *Il Ministro*: COPPO

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — *Prove scritte*:

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Tema su nozioni di legislazione sociale (nei limiti del programma fissato per la prova orale). Tempo a disposizione: quattro ore.

2. — *Prova pratica di dattilografia*:

Scrittura sotto dettato, su macchine « Olivetti », di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocita di 180 battute al minuto primo (circa trenta parole). Nel classificare l'elaborato si terrà conto della precisione e dell'estetica, oltre che della velocità.

3. — *Prova orale*:

1) Aritmetica elementare: nomenclatura decimale; prime operazioni; divisibilità dei numeri; numeri primi; massimo comune divisore e minimo comune multiplo; frazioni ordinarie e decimali; principali operazioni su di esse; sistema metrico decimale; numeri complessi; potenza e radice dei numeri; estrazione della radice quadrata; rapporti e proporzioni; media aritmetica.

Geometria: punto; retta; piano. Retta e parti della retta. Angoli. Rette perpendicolari - rette parallele - Triangoli (uguaglianza dei triangoli - proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero). Somma degli angoli di un triangolo. Poligoni - quadrilateri - Circonferenza e cerchio. Equivalenza ed aree. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Fascio di rette parallele. Teorema di Talete. Proprietà del triangolo rettangolo: teoremi di Euclide. Riduzioni in scala.

Rette e piani nello spazio - Diedri - Angoloidi - Poliedri (prisma, parallelepipedi, cubo, piramide) - Corpi rotondi (cilindro, cono, sfera).

2) Nozioni di legislazione sociale: Organi dello Stato in materia di legislazione sociale: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'ispettorato del lavoro, gli uffici del lavoro, i centri di emigrazione, l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo.

Enti pubblici in materia di previdenza e assistenza sociale: INPS, INAIL, INAM, ENPAS, ecc.

Datore di lavoro e lavoratore. Limiti alla formazione del rapporto di lavoro (età, sesso, idoneità fisica, libretto di lavoro).

Retribuzione e sue forme: Estinzione del rapporto di lavoro e sue conseguenze.

La tutela del lavoratore: orario di lavoro, riposo settimanale, ferie; tutela del lavoro femminile e minorile; tutela delle lavoratrici madri.

Cenni sulle principali forme di assicurazione sociale (assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia, la tubercolosi; assicurazione contro le malattie; assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) con particolare riferimento all'assicurazione contro la disoccupazione; gli assegni familiari.

L'apprendistato; l'orientamento e l'addestramento professionale dei lavoratori: corsi di qualificazione e riqualificazione, cantieri.

Il collocamento dei lavoratori: collocamento ordinario, collocamento obbligatorio, collocamento speciale.

3) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo: i Ministeri; organizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con particolare riferimento alla struttura e ai compiti dei suoi Organi periferici (Ispettorato del lavoro, uffici del lavoro e della massima occupazione e proprie sezioni comunali e frazionali); i Ministri ed i Sottosegretari di Stâto, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, l'Avvocatura generale dello Stato, la prefettura, la regione, la provincia, il comune e i loro organi; il rapporto di pubblico impiego, con particolare riguardo ai diritti ed ai doveri dell'impiegato.

4) Nozioni elementari di statistica: concetto ed oggetto della statistica; unità statistica; spoglio e aggruppamento dei dati statistici; elaborazione dei dati; medie e rapporti; rappresentazioni grafiche e numeri indici.

N. B. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: COPPO

(3764)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per titoli ed esami, a due posti di sperimentatore in prova del personale non statale della Stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese.

IL PRESIDENTE DELLA STAZIONE SPERIMENTALE

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 10 agosto 1972 relativo all'assunzione del personale non statale;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 17 ottobre 1972, con la quale si è ritenuto necessario bandire un concorso per due sperimentatori;
Vista la tabella A_1 annessa al predetto regolamento, che stabilisce il contingente dei posti riservato alla categoria degli sperimentatori;
Vista la disponibilità dei posti;
Visto l'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che disciplina le modalità dei bandi di concorso ai fini delle assunzioni obbligatorie;

Dispone:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a due posti di sperimentatore in prova del personale non statale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di laurea conseguito in una delle seguenti facoltà: chimica; chimica industriale; ingegneria chimica; ingegneria industriale; scienze fisiche, naturali e matematiche.

Art. 3.

Per poter partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti;

1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta morale e civile;
4) idoneità fisica all'impiego;
5) età non superiore ai 32 anni.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

1) di cinque anni:
a) per i combattenti e gli appartenenti alle categorie assimilate, in base alle vigenti disposizioni;
b) per i profughi di Africa e dei territori di confine;
2) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
3) di un anno:
a) per ogni figlio vivente alla data medesima;
b) per gli aspiranti che abbiano già svolto attività di lavoro presso la stazione sperimentale per i combustibili per almeno due anni, in qualità di beneficiari di borse di studio o di esperti.

Le elevazioni predette si cumulano purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il predetto limite di età è elevato:
a) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che appartengono alle categorie previste dalle leggi 9 agosto 1954, n. 654, 15 novembre 1965, n. 1288, 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482, (mutilati e invalidi di guerra o civili o per servizio, vedove ed orfani di caduti in guerra o per causa di servizio e categorie equiparate);
b) a 40 anni per coloro che siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale;
c) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa, costituita da almeno sette figli viventi;
d) a 39 anni per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;
5) per gli assistenti ordinari delle università e degli istituti di istruzione universitaria e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi di coloro che già prestino servizio nelle Stazioni sperimentali o in amministrazioni statali, nonchè nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando altresì la categoria alla quale appartengono.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con provvedimento motivato dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tale fine fà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;
2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dal precedente art. 4 possono essere ammessi al concorso;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;
6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;
8) il titolo di studio conseguito, con l'indicazione del voto di laurea.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. I dipendenti statali dovranno indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 7.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 6 del presente bando di concorso non verranno prese in considerazione.

La Stazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 8.

A corredo della domanda gli aspiranti devono unire i titoli che si presentano ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso.

E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli presentati, debitamente firmato.

I titoli, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

L'istituto non assume alcun impegno per la restituzione o meno dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 9.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà, nel complesso, e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri per la valutazione dei titoli presentati, determinando i relativi coefficienti.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 10.

Ai fini di eventuali preferenze e riserve di posti si osservano le norme vigenti in materia per l'assunzione del corrispondente personale statale.

Per l'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i documenti prescritti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 (o copia conforme di esso purchè debitamente autenticata) corredato di un certificato attestante il voto di laurea.

In caso di smarrimento, o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato; qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale;

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti prescritti;

C) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

D) certificato, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

F) certificato medico rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, produrranno un certificato medico dal quale risulti, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità, non sia di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei suoi compagni di lavoro nonchè alla sicurezza degli impianti.

La Stazione sperimentale si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza (per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati impiegati nelle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio.

Art. 12.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) del precedente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 13.

I documenti che perverranno alla segreteria della Stazione sperimentale per i combustibili dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 10 e 11 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati ad altri enti o amministrazioni.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso, nominata dal presidente della Stazione sperimentale, sarà composta dal presidente o da un membro del consiglio di amministrazione che la presiede, dal direttore dell'istituto, da un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da uno o due professori universitari con qualifica non inferiore a libero docente con incarico ufficiale di insegnamento.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 15.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, ed un colloquio secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema su argomento di tecnologia chimica dei combustibili corredato di calcoli termochimici.

Colloquio:

Su argomenti di tecnologie chimiche e su nozioni di legislazione delle Stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 16.

Gli esami avranno luogo a San Donato Milanese presso la Stazione sperimentale.

La data della prova scritta sarà stabilita con provvedimento del presidente e verrà comunicata ai candidati ammessi non meno di quindici giorni prima dell'inizio di essa; quella del colloquio sarà fissata direttamente dalla commissione.

La Stazione sperimentale non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Stazione sperimentale.

Art. 17.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento (carta d'identità, passaporto, patente, porto d'armi, tessera postale, libretto ferroviario).

Art. 18.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno in quanto applicabili le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per la prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore; scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 19.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nel colloquio e del punteggio relativo ai titoli di merito.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata dal presidente del consiglio di amministrazione con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e dell'applicazione degli eventuali benefici previsti dalle vigenti disposizioni legislative e sarà successivamente pubblicata nel bollettino della Stazione sperimentale.

Art. 20.

I vincitori del concorso, con provvedimento del presidente, saranno assunti con la qualifica di sperimentatori in prova e con il trattamento economico corrispondente al parametro 218 del personale civile dello Stato.

La nomina a sperimentatore effettivo avrà luogo in seguito al giudizio favorevole espresso dal consiglio di amministrazione, dopo almeno sei mesi di prova.

Sarà dichiarato decaduto dalla nomina colui che, senza motivo ritenuto giustificato dall'istituto, non assuma servizio nel termine prefisso presso la Stazione sperimentale.

S. Donato Milanese, addì 12 dicembre 1972

Il presidente: CAZZANIGA

(2700)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1972, registro n. 9 Corpo forestale Stato, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a cento posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali);

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1972, registro n. 16 Corpo forestale Stato, foglio n. 378, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del citato concorso e con il quale, in particolare, l'ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) dott. Valerio Benvenuti è stato nominato membro della commissione stessa;

Considerato che il dott. Valerio Benvenuti per i molteplici impegni conseguenti alla nomina a dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non può svolgere le proprie funzioni di membro della commissione, e che pertanto si rende necessario la sua sostituzione in seno alla suddetta commissione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 27 luglio 1972 e a decorrere dalla data del presente provvedimento, viene nominato membro della commissione esaminatrice relativa al concorso di cui alle premesse l'ispettore generale del ruolo tecnico superiore forestale (ufficiali) Boggia dott. Luigi.

Il presente provvedimento sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1973

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1973
Registro n. 2 *Corpo forestale Stato, foglio n.* 308

(4543)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, a centodieci posti di operaio nel ruolo del personale operaio delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato al personale di corrispondente ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate per i concorsi riservati;

Considerato che per l'attuazione del precitato art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono disponibili centodieci posti nel ruolo del personale operaio delle soprintendenze alla antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a centodieci posti di operaio nel ruolo del personale operaio delle soprintendenze alle antichità e belle arti, ripartiti fra le seguenti qualifiche di mestiere:

	Numero dei posti
Operai specializzati: restauratori	40
Operai qualificati: marmisti	30
Operai comuni: manovali specializzati . . .	40

Art. 2.

Il concorso è riservato al personale di corrispondente ruolo di altre amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, dovranno essere indirizzate, unitamente ai titoli, al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande predette ed i titoli relativi si considereranno prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

nome e cognome;

data e luogo di nascita;

titolo di studio posseduto; (è richiesta la licenza elementare);

amministrazione e ruolo di appartenenza, qualifica e parametro;

il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

qualifica di mestiere per la quale intendono concorrere da scegliersi esclusivamente fra quelle indicate nell'art. 1.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nello art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). In luogo della predetta autenticazione è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale gli aspiranti prestano servizio.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopraindicate.

Non saranno prese in considerazione, inoltre, le domande nelle quali sarà indicata una qualifica di mestiere diversa da quelle indicate. Coloro che intendano concorrere per più qualifiche di mestiere, dovranno produrre separate domande. Qualora nella stessa domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 4.

Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere uniti tutti i documenti costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria e cioè:

a) titoli di studio eventualmente posseduti (escluso quello richiesto per la partecipazione);

b) copia integrale dello stato di servizio, nonchè una particolareggiata relazione del capo dell'ufficio sulle doti morali e professionali del concorrente. Sulla copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dall'amministrazione da cui gli aspiranti dipendono, dovranno essere riportate le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi eventualmente prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri. il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica;

d) eventuali stati di servizio prestato precedentemente alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, o parastatali, o di enti pubblici, di ditte, di aziende e di privati (gli attestati delle ditte, delle aziende e dei privati, debbono precisare che per l'interessato sono stati effettuati i contributi assistenziali e previdenziali sulle posizioni I.N.P.S. n. . ., ed I.N.A.M. numero . .);

e) attestati di frequenza a corsi di perfezionamento e di aggiornamento per qualificazioni professionali;

f) certificati di organizzazioni di categorie;

g) titoli comprovanti l'idoneità riportata in pubblici concorsi a posti di operaio per la categoria specifica per la quale si concorre;

h) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità o comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto a cui aspirano

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che diano titoli di preferenza nella nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposto con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata da ciascun candidato nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno applicate le preferenza previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I concorrenti inclusi nella graduatoria generale di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito devono far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle prescritte forme.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1972

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Registro n. 3, *foglio n.* 342

(2699)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.